



ORGANO DI COORDINAMENTO
R.S.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO *Segreteria Centrale*

LA BNL DOVRÀ PAGARE GLI STRAORDINARI AI QUADRI DIRETTIVI che hanno fatto ricorso

Si è conclusa con **sentenza definitiva a favore del collega ricorrente** la causa intentata alla Banca Nazionale del Lavoro di Pesaro per il mancato riconoscimento di una speciale contribuzione a fronte delle ore di prestazione eccedenti il limite convenzionale (100 ore annue) dei quadri di 1° e 2° livello di cui all'articolo 71 del CCNL dell'11 luglio 1999.

La BNL, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore aveva rigettato la giusta richiesta del collega, contestando lo spirito dell'art. 71 del contratto vigente alla data del ricorso.

Dopo circa tre anni di confronto giudiziale (18/09/2002 - 10/05/2005) **la sentenza del giudice di Pesaro** ha stabilito che: *“deve, di conseguenza, ritenersi che, in base alla interpretazione del contratto secondo il principio di buona fede, non appaia giustificato il rifiuto opposto dalla Banca all'erogazione di un compenso per l'attività lavorativa supplementare svolta dal ricorrente, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma e in assenza di concreti e dimostrati fattori ostativi”* e termina con la condanna della Banca : *“condanna la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro....., oltre agli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, cumulativamente, dal giorno della maturazione dei singoli crediti fino all'integrale soddisfo”*.

La FABI che ha promosso e sostenuto questo confronto giudiziale ritiene che la sentenza faccia giustizia di un atteggiamento ingiustificato e intransigente della BNL. La Banca infatti, indifferente allo spirito contrattuale, aveva contestato la veridicità della richiesta formulata dal collega ricorrente e aveva ribaltato lo spirito dell'articolo 71 dal quale si evince che l'onere della prova contraria è a carico della Banca e non del ricorrente come peraltro si legge nelle note interpretative fornite dall'ABI ai suoi associati all'indomani della firma del contratto del 1999.

Pesaro 28 novembre 2005

Segreteria Nazionale Organo di Coordinamento
FABI – BNL S.p.A.